

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                       | Presidente  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini<br>Guastalla | Membro designato dalla Banca<br>d'Italia (Estensore)      |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena                  | Membro designato dalla Banca<br>d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                             | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                            | Membro designato dal C.N.C.U.                             |

nella seduta del 19 aprile 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Il ricorrente era traente di due assegni di Euro 2.500,00 cadauno emessi il 30.04.2009 ed il 30.06.2009 – a valere su un conto corrente in essere presso la banca trattaria – a favore del beneficiario ed allo stesso consegnati “a garanzia dell'adempimento di una loro transazione commerciale”.

Successivamente il cliente veniva a conoscenza che detti assegni erano “stati alterati nella loro data [in quanto] ad entrambi veniva apposta quella del 30.08.2009 ed incassati” da un soggetto apparentemente diverso dal legittimo beneficiario per il tramite della banca negoziatrice.

Il ricorrente ha sporto formalmente reclamo sia alla banca trattaria sia alla negoziatrice, chiedendo “la restituzione della somma di € 5.000,00”, dapprima con nota del 22.9.2009 e poi, tramite un legale, con lettera del 23.11.2009.

Sia la banca trattaria sia la negoziatrice hanno respinto il reclamo.

In particolare, la banca trattaria, con lettera del 17.12.2009, ha contestato la legittimazione del ricorrente a chiedere il rimborso degli assegni in quanto “l'unico legittimato a chiederne il rimborso, ovvero a lamentarne il fraudolento pagamento, è esclusivamente il beneficiario”.

La banca negoziatrice, con nota del 23.12.2009, ha risposto al cliente che:

- “la correzione della data di emissione non osta, di per sé, al pagamento degli assegni, peraltro onorati da[lla trattaria]”;
- quanto all'identità del soggetto che ha incassato gli assegni, “il sig. [cognome del beneficiario apposto sull'assegno] [...] informa [la negoziatrice], tramite il proprio legale, di essere il possessore legittimato degli assegni” in questione.



Con ricorso pervenuto il 7.10.2010, il ricorrente ha riepilogato quanto esposto e ha chiesto la *“restituzione di € 5.000,00 perché gli assegni sono stati alterati nella loro data ed incassati da persona differente”*.

Entrambi gli intermediari resistenti hanno presentato le proprie controdeduzioni

#### A) Controdeduzioni della Banca Trattaria

La banca ha risposto con *mail* giunta alla casella PEC il 16/11/2010.

In particolare, la convenuta conferma la corrispondenza intercorsa con il ricorrente nella fase di reclamo.

Nel merito, la banca ha aggiunto che:

- *“in base all'accordo interbancario che disciplina la procedura Check Truncation”* gli obblighi di identificazione del beneficiario sono in capo alla banca negoziatrice e non alla convenuta;
- non risulta che il cliente abbia mai presentato denuncia di alterazione/contraffazione titoli all'autorità giudiziaria;
- il cliente non ha documentato di avere dovuto ripetere il pagamento a favore del beneficiario;
- al 30.6.2009 il cliente non aveva costituito la provvista necessaria per i due assegni; a tal fine ha accluso copia degli estratti conto.

Pertanto, la banca ha concluso chiedendo che il ricorso venga respinto *“perché nel merito infondato”*.

#### B) Controdeduzioni della Banca Negoziatrice

La banca negoziatrice ha inviato le proprie controdeduzioni con *mail* pervenuta il 15.11.2010.

La banca ha confermato la corrispondenza intercorsa nella fase di reclamo e ha precisato che:

- la modifica della data di emissione non osta, di per sé, al pagamento degli assegni;
- quanto al beneficiario dei titoli *“il [beneficiario con nome di battesimo] Giovanni è prevalentemente conosciuto come Pietro”*;
- il beneficiario, per il tramite di un legale, con nota del 15.12.2009 indirizzata sia alla negoziatrice sia al ricorrente, dichiara *“di essere il possessore legittimato dei due assegni bancari sopra indicati”*;
- il beneficiario ha esibito un certificato di battesimo *“da cui appare che il 29 maggio 1960 è stato battezzato un bambino di nome [cognome del beneficiario] Giovanni Pietro”*;
- il ricorrente non motiva come la post-datazione degli assegni gli abbia arrecato un danno;
- alla banca negoziatrice non è mai pervenuta alcuna lamentela *“da parte di persona con come corrispondente a quello indicato quale beneficiario dei titoli”* sugli assegni oggetto della controversia;
- il ricorrente non ha mai replicato alle risposte della banca e alla diffida dell'avvocato del beneficiario.

Pertanto la banca ha chiesto che il Collegio respinga il ricorso in quanto infondato.

La Segreteria Tecnica ha provveduto a inviare le controdeduzioni al ricorrente.

## DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in questione riguarda l'eventuale responsabilità della banca negoziatrice in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza relativi alla verifica della genuinità e della non



alterazione di alcuni assegni negoziati presso l'intermediario medesimo, da un lato, e al pagamento dei titoli negoziati da parte della banca trattaria, dall'altro lato.

Quanto al primo dei profili evidenziati (la responsabilità della banca in ordine alla negoziazione di titoli alterati o contraffatti), ritiene questo Collegio, uniformandosi a proprie precedenti decisioni, che la diligenza del buon banchiere debba sì comprendere un esame non superficiale della regolarità del titolo, ma in ogni caso "a vista"; conseguentemente la responsabilità della banca va affermata laddove abbia pagato un assegno alterato o contraffatto e tale alterazione o contraffazione sia rilevabile *ictu oculi*, mentre va esclusa laddove da un diligente esame "a vista" del titolo non sia possibile rilevare l'alterazione e/o contraffazione del titolo presentato per la negoziazione (cfr., in tal senso, Cass. civ., 19 maggio 2000, n. 6524, secondo la quale "la banca trattaria, cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione"; in termini è anche Cass. civ., 23 dicembre 1993, n. 12761, la quale ha statuito che "in tema di pagamento di assegni di conto corrente, la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo "specimen" depositato dal correntista va ravvisata quando ad un esame attento, benché a vista, del titolo la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile, non essendo la banca tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, né richiedendosi che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia"; nonché App. Milano, 19 novembre 2003).

Ciò chiarito deve rilevarsi che dall'esame della documentazione agli atti non emergono elementi tali da far dubitare che la data degli assegni in questione fosse stata in qualche modo alterata.

Del pari, la banca negoziatrice ha dimostrato di aver pagato ad un beneficiario il cui (doppio) nome corrispondeva a quello riportato sui titoli oggetto della negoziazione, con ciò dimostrando di aver correttamente operato.

Sotto diverso profilo, non pare emergere neppure una qualche anomalia nel comportamento della banca trattaria, che ha regolarmente onorato i titoli negoziati dall'altro intermediario senza potere o dovere rilevare alcuna anomalia e senza, a questo proposito, poter opporre legittimamente alcun rifiuto al pagamento.

Stante, dunque, il corretto operato degli intermediari nell'attività di negoziazione dei titoli *de quibus* non può che concludersi che non solo sembra assolutamente assente un interesse ad agire in capo al ricorrente, ma appare anche difettare *in toto* qualsiasi lesione di diritti del medesimo, la cui domanda non può, pertanto, essere accolta.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO